Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 195 - febbraio 2018

Le elezioni regionali in Lazio e Lombardia

Introduzione

Domenica **4 marzo 2018** si terranno **le elezioni per il Presidente e per il Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia**, contestualmente alle elezioni per il Parlamento italiano.

I comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente della regione Lazio e dal Prefetto di Milano, sentito il presidente della regione Lombardia (v. *infra*). Le operazioni elettorali saranno gestite dal Viminale, sulla base di specifici (e distinti) protocolli d'intesa fra i Presidenti di regione e i Prefetti competenti per territorio.

Le votazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato dalle ore 14 del giorno seguente, una volta ultimate le operazioni di spoglio relative al Senato e alla Camera dei deputati.

Le elezioni dei Presidenti della Regione e dei Consigli regionali sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale e diretto.

Election day

Le elezioni regionali si svolgeranno in concomitanza con le elezioni politiche, sulla base di quanto previsto dall'art.7, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria").

A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della richiamata disposizione legislativa, si svolgono (compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti) in un'unica data nell'arco dell'anno.

1) Elezioni nel Lazio

Con decreto del Presidente della regione Lazio[1] del 5 gennaio 2018, n.T00001, sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale del Lazio per il 4 marzo.

Chi si vota?

1) **Presidente della regione (artt. 41 e 42 dello Statuto regione Lazio**, d'ora innanzi SrL).
   - Rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.
   - Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.
   - Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
   - Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta.
   - Indice i *referendum* regionali.
   - Partecipa agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale.
   - Nomina, revoca i componenti della Giunta e ne definisce gli incarichi.

2) **Il Consiglio regionale del Lazio.**

   Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione (art.23 SrL).

   È eletto a suffragio universale e diretto ed è composto da **51 consiglieri, incluso il Presidente della regione** che lo è di diritto (art.19, comma 1, SrL).

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla **L.R. n.2 del 2005** (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale") e successive modificazioni (fra queste, da ultimo, L.R. n.10 del 2017).

Per quanto non previsto dalla legge regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

[1] L'art.5, comma 2, della l.r. n.2 del 2005 prevede che le elezioni siano indette con decreto del Presidente della regione.

- **Circoscrizioni**
  - Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale.
  - La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata, con decreto del Presidente della regione, dividendo il numero dei residenti nel Lazio per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  - I seggi sono stati così ripartiti[2]:

Frosinone	4
Latina	4
Rieti	1
Roma	29
Viterbo	2

- **Presentazione e composizione delle liste**
  - Per la **presentazione delle liste** si applica la disciplina statale (di cui all'art. 9 della L. n. 108 del 1968), con talune deroghe dettate dalla legislazione regionale. Le liste devono pertanto essere presentate:
    i. da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province di Rieti, Viterbo e Frosinone (si tratta delle circoscrizioni con numero di abitanti compreso fra 100.000 e 500.000);
    ii. da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione della Provincia di Latina (che ha un numero di abitanti compreso fra 500.000 e 1.000.000);
    iii. da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale (con più di 1.000.000 di abitanti).

    La legge regionale **deroga** a tali disposizioni esonerando dall'obbligo della sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere[3].

    Non è prevista invece alcuna sottoscrizione per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della regione.
  - Il **numero di candidati** in ciascuna circoscrizione è così definito: a) da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale; b) da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone; c) da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo; d) due nella circoscrizione della Provincia di Rieti.

[2] Si veda il decreto del Presidente della regione Lazio 5 gennaio 2018, n. T00002 recante "ripartizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n.2/2005, dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali".
[3] Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento (art.8, comma 2, LR n.2 del 2005).

- Occorre che le liste circoscrizionali si colleghino (a pena di nullità della loro presentazione) ad un candidato alla carica di Presidente della regione. La **dichiarazione di collegamento** ha efficacia se convergente con analoga dichiarazione resa in sede di presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
- **Equilibrio di genere**. Le liste circoscrizionali devono essere composte, pena l'inammissibilità, in egual misura da candidati di genere diverso. In caso di numero dispari dei candidati, la differenza tra il numero dei candidati di genere diverso non può superare un'unità (art.3, comma 2, L.R. n. 2 del 2005).
- **Termini di presentazione** delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente di regione agli uffici centrali: a partire dalle ore 8 del 30° giorno (ovvero dal 2 febbraio) sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per le votazioni (ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge n.108 del 1968 e succ. modificazioni).

- **Esercizio del diritto di voto**
  - Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della regione sono contestuali e avvengono su un'**unica scheda** (v. art.5-*bis* SrL).
  - L'elettore può, alternativamente, votare:
    a) per un candidato alla carica di Presidente della regione, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
    b) per un candidato alla carica di Presidente della regione e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate[4];
    c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della regione e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
    d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.
  - Sono previsti fino a **2 voti di preferenza** nell'ambito della lista circoscrizionale. Nel caso di espressione di 2 preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- **Elezione del Presidente**

  È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti in ambito regionale (e contestualmente diviene membro di diritto del Consiglio regionale, v. *infra*)

- **Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio**: **proporzionale con correttivo maggioritario**

  Dei 51 seggi del Consiglio:
  - 40 sono attribuiti in ragione **proporzionale** sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.
    L'attribuzione avviene "con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale" (art. 3, comma 1, L.R. n. 2 del 2005) (v. *infra*);
  - 1 (v. *supra*) al Presidente di regione;

[4] Qualora invece l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

- 1 al capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata;
- i restanti[5]:
  a) al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della regione, qualora abbiano conseguito una percentuale di seggi in Consiglio inferiore al 60 per cento del totale, escluso il seggio spettante al Presidente, e fino a che non sia raggiunta tale percentuale. Dopodiché eventuali seggi rimanenti sono assegnati ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti;
  b) oppure direttamente ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al Presidente abbiano già conseguito, con il riparto proporzionale, il 60 per cento del totale dei seggi consigliari.

Il sistema elettorale prevede pertanto un **premio di maggioranza eventuale** volto a **favorire**, ma non assicurare, l'emersione di una **maggioranza** consigliare attraverso seggi aggiuntivi a beneficio delle liste collegate al Presidente. Nell'ipotesi in cui la maggioranza sia già stabile a seguito del riparto proporzionale (cioè abbia già conseguito almeno il 60 per cento del totale dei seggi) il successivo riparto dei restanti seggi costituisce un premio a tutela delle minoranze.

- **Come avviene l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste?**

  La quota di seggi attribuita con il sistema proporzionale è calcolata facendo ricorso al metodo proporzionale del quoziente corretto (quoziente Hagenbach-Bischoff) definito all'art. 15, commi 3 e seguenti, della legge n. 108 del 1968[6].

- **Soglia di sbarramento al 3%**:

  Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 3% del totale regionale dei voti validi espressi, a meno che esso sia collegato a un candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto almeno il 5 per cento dei voti[7].

---

[5] Prima delle modifiche introdotte con la L.R. 10/2017, il sistema maggioritario (con cui si assegnavano 10 seggi consiliari) era incentrato sulle liste regionali (cosiddetti listini). Più nel dettaglio, si prevedeva un premio di maggioranza la cui entità era in funzione della percentuale di seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che aveva conseguito la maggiore cifra elettorale regionale: 1) se la percentuale di seggi delle liste provinciali era pari o superiore al 50 per cento del totale, risultavano eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (mentre i restanti seggi venivano ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale vincente); 2) se la percentuale era inferiore al 50 per cento, tutti i seggi del listino venivano attribuiti alla lista regionale vincente.

[6] In sintesi, l'ufficio elettorale circoscrizionale determina la cifra elettorale di (cioè il totale dei voti conseguiti da) ogni lista provinciale. Calcola poi il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno. Ad ogni lista (a condizione che abbia superato la soglia di sbarramento) sono attribuiti un numero di seggi corrispondente al numero di volte in cui il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Successivamente si determina la cifra individuale di ogni candidato e sono eletti, nei limiti dei posti spettanti a ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. I seggi residui, cioè che non risultano assegnati a livello circoscrizionale, vengono attribuiti al collegio unico regionale. Si stabilisce il quoziente elettorale regionale (dato dal rapporto fra la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste e il numero dei seggi ancora da attribuire). I voti residuati di ciascun gruppo di liste sono così divisi per detto quoziente e a ciascun gruppo spetterà un numero di seggi pari ai quozienti interi ottenuti (quoziente Hare). I seggi eventualmente non attribuiti, lo saranno sulla base dei maggiori resti ottenuti da tali divisioni e, in ultima analisi, si procederà al sorteggio.

[7] Nel silenzio della legge regionale sulla clausola di sbarramento, si applica l'art.7 della legge 43/1995 (in combinato disposto con l'art.1, comma 2, della L.R. 2/2005, come sostituito dalla L.R. 10/2017).

- **Garanzia territoriale**

  La legge elettorale garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali[8].

2) Elezioni in Lombardia

Con decreto del prefetto della provincia di Milano del 5 gennaio 2018[9], sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della regione Lombardia per il 4 marzo p.v..

Chi si vota?

1) **Presidente della regione (art. 25 dello Statuto regione della Lombardia**, d'ora innanzi SrLo).
   - Rappresenta la Regione, dirige la politica generale della giunta e ne è responsabile.
   - Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
   - Indice i *referendum*.
   - Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
   - Nomina e revoca i componenti della Giunta.
   - È componente del Consiglio regionale.

2) **Il Consiglio regionale** (art.14 SrLo)**.**
   - Esercita la funzione legislativa;
   - Concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta;
   - Esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali
   - Svolge ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
   - È eletto a suffragio universale e diretto ed è composto da 80 consiglieri, compreso il Presidente della regione (art.12, comma 1, SrLo).

[8] Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui all'art 6 comma 3 LR 2/2005 non determinino l'elezione di almeno un consigliere in una circoscrizione, viene individuata la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al Presidente eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, in sede di definizione del premio di maggioranza, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

[9] In assenza di una diversa disposizione legislativa regionale, la disposizione che disciplina la convocazione dei comizi è quella prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge n. 108 del 1968 ("Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione").

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla **L.R. 31 ottobre 2012, n. 17** ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della regione") e successive modifiche (fra queste in particolare L.R. 28 dicembre 2017, n. 38 e L.R. 19 gennaio 2018, n.2).

Per quanto non previsto dalla legge regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

- **Circoscrizioni**
  - Il territorio della Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province lombarde alla data del 1° gennaio 2012.
  - La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata, con decreto del Prefetto di Milano ai sensi dell'art.2, terzo comma, della L. 108/1968[10]. La ripartizione è operata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del Consiglio regionale (79, tenuto conto che l'ottantesimo spetta al candidato eletto alla Presidenza della regione) e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni provincia sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  - Il decreto del Prefetto di Milano dell'8 gennaio 2018 ha così ripartito i seggi fra le circoscrizioni lombarde:

Bergamo	9
Brescia	10
Como	5
Cremona	3
Lecco	3
Lodi	2
Mantova	3
Milano	25
Monza e della Brianza	7
Pavia	4
Sondrio	1
Varese	7

- **Presentazione e composizione delle liste:**
  - Per la **presentazione delle liste** la disciplina relativa al numero delle sottoscrizioni è quella dettata dalla recentissima L.R. n.2 del 2018. Le liste devono pertanto essere presentate da:
    i. almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
    ii. almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
    iii. almeno 750 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

[10] A differenza di quanto avviene, come visto, nella Regione Lazio, la Regione non ha adottato una propria disciplina in tale ambito e pertanto il riferimento è dato dalla normativa nazionale.

iv. almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Sono tuttavia **esonerate** dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi[11] presenti nel Consiglio regionale della Lombardia, regolarmente costituiti al momento in cui sono indette le elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi (art.1, comma 16, L.R. n. 17 del 2012).

- Non è prevista invece alcuna sottoscrizione per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della regione.
- Il **numero di candidati** in ciascuna circoscrizione è così definito: a) corrispondente a 2, se il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale provinciale è pari a 1 o 2 (è il caso di Sondrio e Lodi); b) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento al numero pari superiore, negli altri casi (ovvero se il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione è pari o superiore a 3)[12].
- In sede di presentazione di ciascuna lista provinciale è necessaria, a pena di nullità, la dichiarazione di **collegamento** con uno dei candidati alla carica di Presidente della regione[13]. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.
  Le liste provinciali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste e più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente della regione sono riunite in una coalizione di liste.
- **Alternanza di genere**. Le liste provinciali devono essere presentate seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale[14].
- **Termini di presentazione** delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente di regione agli uffici centrali: a partire dalle ore 8 del 30° giorno (ovvero dal 2 febbraio) sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per le votazioni (ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge n.108 del 1968 e succ. modificazioni).

- **Esercizio del diritto di voto**
  - Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della regione sono contestuali, con voto attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della regione (art.1, comma 1, L.R. n. 17 del 2012).
  - Il voto è espresso su un'**unica scheda**.
  - L'elettore può, alternativamente, votare:

    a) per un candidato alla carica di Presidente della regione;

[11] È esplicitamente escluso il gruppo misto.
[12] Pertanto, ad esempio, nel caso di Milano il numero di candidati deve essere compreso fra 13 e 25.
[13] Tale dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente all'atto di presentazione della sua candidatura.
[14] L'art. 4, comma 1, lettera c *bis*), della legge n.165 del 2004, finalizzato alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini alle cariche elettive, dispone - per quanto qui interessa - che in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

b) per un candidato alla carica di Presidente della regione e per una delle liste a esso collegate;
c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della regione e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
d) per una lista senza alcun voto al candidato Presidente della regione collegato. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

Nel caso in cui oltre al voto a favore di un candidato Presidente l'elettore esprima la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente (e sono nulli i voti di lista).

- Sono previsti fino a **2 voti di preferenza** nell'ambito della lista. Nel caso di espressione di 2 preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- **Elezione del Presidente**

  È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti in ambito regionale (e contestualmente diviene membro del Consiglio regionale, v. *infra*).

- **Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio: proporzionale** sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, **con** l'applicazione di un **premio di maggioranza** (art.1, comma 5, L.R. n. 17 del 2012).

  Gli 80 seggi del Consiglio sono così assegnati (art.1, comma 24, L.R. n. 17 del 2012):

  - uno al Presidente di regione (v. *supra*);
  - a) qualora le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente abbiano ottenuto meno del 40 per cento dei voti, ad esse viene attribuito almeno il 55 per cento del totale dei seggi[15] (corrispondente a 44 seggi). La differenza fra il numero di seggi assegnati e quella che sarebbe spettata alle liste vincenti rappresenta il premio di maggioranza;
    b) qualora invece le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti, ad esse è assegnato almeno il 60 per cento (corrispondente a 48 seggi). In ogni caso, alla coalizione vincente, anche qualora abbia ottenuto un numero di voti per il quale sarebbe spettato - applicando il criterio proporzionale - un numero di seggi superiore al 70 per cento del totale, non possono spettare più di 56 seggi.
    In tale evenienza lo strumento correttivo interviene assicurando una sorta di premio a tutela della minoranza, tenuto conto che la governabilità risulta ampiamente garantita dal numero di seggi assegnati alle liste collegate al Presidente eletto.
  - uno al candidato alla Presidenza che ha ottenuto il totale dei voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto;
  - i restanti, alle liste non collegate al candidato eletto alla Presidenza.

    Il sistema elettorale prevede pertanto un **premio di maggioranza eventuale** volto a **favorire**, ma non assicurare, l'emersione di una **maggioranza** consigliare attraverso seggi aggiuntivi a beneficio delle liste collegate al Presidente.

[15] Ai sensi dell'art.1, comma 25, secondo periodo, LR 17/29012, ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi non si tiene conto del seggio spettante al Presidente della regione (e quindi a tal fine il totale dei seggi deve essere considerato pari a 79).

- **Come avviene l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste?**

  Attraverso il metodo d'Hondt[16], nel rispetto della soglia di sbarramento (v. *infra*) e dell'eventuale premio di maggioranza (o di tutela della minoranza, v. *supra*).

- **Soglia di sbarramento al 3%**

  Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 3% del totale regionale dei voti sempre che non sia collegato ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti (art.1, comma 30, lett. *d)*, L.R. n. 17 del 2012).

- **Garanzia territoriale**

  La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali (art.12, comma 3, SrLo)[17].

a cura di Luigi Fucito
e con la collaborazione di Simone Bonanni

L'ultima nota breve:
Le politiche europee nell'Accordo di coalizione tedesco (n. 194 - febbraio 2018)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina: http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it

[16] Il metodo D'Hondt, detto anche delle divisioni successive, prevede l'individuazione della cifra elettorale, intesa come totale dei voti conseguiti da ciascuna lista (o gruppo di liste collegate fra loro o coalizione a seconda dei sistemi considerati) e la successiva divisione della stessa per numeri interi progressivi (1,2, 3, etc) sino al numero corrispondente al totale dei seggi da assegnare. I seggi sono attribuiti a ciascuna lista considerando i quozienti più alti, in numero pari a quelli da assegnare (in altri termini, il primo seggio è assegnato alla lista che registra il quoziente più elevato, il secondo alla lista che registra il secondo quoziente più elevato, e così via sino all'esaurimento dei seggi da assegnare).

[17] Qualora in una delle circoscrizioni non sia stato attribuito alcun seggio sulla base della procedura definita dall'art.1, commi 30-33, LR 17/2012, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto (art.1, comma 35).